

Prot. 885/2012

Roma, 23/11/2012

**Spett.le Agenzia delle Dogane - Direzione centrale
personale e organizzazione Ufficio gestione dirigenti - Via
Mario Carucci, 71 - 00143 Roma**

e, p. c.

**Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze Direzione agenzie ed enti della
fiscalità, Ufficio IV - Via dei Normanni, 5 - 00184 Roma**

Oggetto: SI.VA.D. - Sistema di Valutazione dei Dirigenti - richiesta di chiarimenti.

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che l'Agenzia delle dogane, per la valutazione dei dirigenti in servizio presso di essa, ricorra al "*Sistema di Valutazione dei Dirigenti*", conosciuto con la sigla "SI.VA.D."

Tale sistema tra origine dal Decreto Ministeriale del Ministero delle finanze n. 452 del 14 maggio 1998, il quale definisce all'art. 3 i soggetti del processo di valutazione prevedendo per una maggiore specificazione un apposito Manuale che è stato poi effettivamente redatto nell'aprile del 1999.

Tale Decreto stabilisce, all'art. 3, comma 3, che:

"Il Capo del Centro di Responsabilità di 1° livello, avvalendosi delle dipendenti strutture, valida i giudizi espressi dai valutatori alle sue dipendenze, verificandoli e, se opportuno, integrandoli od addirittura variandoli (attraverso oggettive motivazioni), al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri effettivamente adottati".

A seguito dell'istituzione delle agenzie fiscali nel 2001, dovrebbe essere oggi il direttore dell'Agenzia stessa a procedere alla validazione dei giudizi di prima istanza. Successivamente, tali giudizi validati andavano trasmessi al Servizio per il Controllo Interno (*S.In.Co*) del cessato Ministero delle finanze per la prescritta valutazione di seconda istanza. "*In caso di valutazione negativa*", sempre il citato Decreto, stabilisce, all'art. 3, comma 4, che: "*prima di procedere alla definitiva formalizzazione della valutazione, il Servizio per il Controllo Interno acquisisce, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente valutato e comunica le proprie conclusioni, circa il*

singolo caso, al C. di R. di 1° livello competente nonché alla Direzione generale degli AA.GG. e del Personale quale gestore delle procedure di contenzioso”.

La circostanza che fosse tale **S.In.Co.** il valutatore di seconda istanza è confermata dal predetto Decreto anche all'art. 7, lettera C), dove si afferma: *“in caso di valutazione negativa, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della valutazione, acquisisce, in contraddittorio, le deduzioni del dirigente valutato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia. Il S.In.Co. comunica le proprie conclusioni, circa il singolo caso, al Centro di responsabilità di 1° livello competente e alla Direzione generale degli AA.GG. e del Personale quale gestore delle procedure di contenzioso”.* È noto che oggi, rivestendo il Direttore dell'Agenzia il ruolo di valutatore di seconda istanza, in nessun caso il dirigente può farsi assistere *“da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia”.*

Tutto questo fa ritenere che al Direttore dell'Agenzia debba spettare piuttosto il ruolo di validatore della valutazione di prima istanza che quello di valutatore di seconda istanza, restando altrimenti pregiudicata la prerogativa sindacale di cui all'art. 7, lettera C), in questione, e ciò a evidente detrimento dei diritti sia del dirigente sia *“dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce”.* Tanto più che, nell'ambito del cessato Ministero delle finanze, il Servizio per il Controllo Interno aveva un carattere di terzietà rispetto ai valutatori di prima istanza, in quanto era incardinato al di fuori dei Centri di Responsabilità di 1° livello nei quali si articolava all'epoca il Ministero in questione.

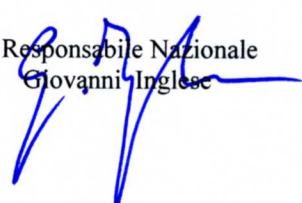
Infine, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive integrazioni e modifiche, art. 5, comma 2, stabilisce che: *“La valutazione ha periodicità annuale”.* In presenza di due incarichi dirigenziali nel medesimo anno, pertanto, il Direttore dell'Agenzia deve provvedere a far confluire le due valutazioni parziali dei risultati in un documento unico di prima istanza per primo e secondo incarico, senza spezzare la periodicità annuale in due sottoperiodi.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, poiché il Decreto Ministeriale del Ministero delle finanze n. 452 del 14 maggio 1998, del quale trattasi, e il conseguente Manuale di valutazione non risultano rispettati dall'Agenzia delle dogane, la scrivente Organizzazione Sindacale, a tutela dei diritti propri e dei propri associati, domanda formalmente quale sia, nel sistema attualmente in vigore, il valutatore di seconda istanza dei dirigenti, atteso che, per i motivi sopra esposti, non può certo essere il Direttore dell'Agenzia a esercitare le funzioni in precedenza spettanti al **S.In.Co.** Eventualmente, siffatto ruolo, terzo e imparziale, potrebbe essere attribuito ad altro Ufficio, cui potrebbero indirizzarsi le osservazioni dei dirigenti sottoposti a valutazione di prima istanza su tutti i contenuti di quest'ultima.

Nella certezza di poter contare sulla costruttiva collaborazione, nonché sulla volontà di mantenere corrette relazioni sindacali, la scrivente O.S. rimane in attesa di un cortese, sollecito riscontro.

Cordiali saluti.

IL Responsabile Nazionale
Giovanni Inglesc



DIRPUBBLICA - Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833
www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it
C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004